

che speciali, possono essere affidate al personale tecnico inferiore (esperti), per il mantenimento del quale, e per un numero di esperti non superiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue lire 8,000 per ogni esperto. Lo stipendio annuo di ciascun esperto non potrà essere superiore a lire 8,000.

Il contributo di cui sopra potrà essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli organici e dei trattamenti economici, prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico.

La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ASCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIONE. Allo scopo di consentire la partecipazione dei lavoratori agricoli ai corsi professionali che saranno attuati, il limite di età stabilito per la partecipazione dei lavoratori dall'articolo 3...

PRESIDENTE. L'articolo 3 è ormai già stato votato, onorevole camerata.

Onorevole camerata relatore, ella desidera parlare sull'articolo 4?

ANGELINI, *relatore*. Propongo che i primi due comma dell'articolo 4 siano sostituiti da questo nuovo testo: « Le funzioni di istruttore dei corsi, sia generali che speciali, possono essere affidate oltre che ai direttori, ai reggenti di sezione, e agli assistenti, agli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Gli esperti possono svolgere stabilmente la loro attività, sia presso la sede centrale della Cattedra, sia presso una delle sue sezioni, e sia, infine, presso un Comune avente notevole importanza agricola.

« Per il mantenimento degli esperti assunti con le funzioni di istruttori dei corsi e per un numero non inferiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue lire 8,000 per ogni esperto ».

Seguono, poi gli altri due comma del testo originario ministeriali che sono così formulati:

« Il contributo di cui sopra potrà essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli

organici e dei trattamenti economici, prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico.

« La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4 nel testo emendato proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 5.

Fino al 31 dicembre 1932, nella nomina ai posti di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura, da farsi con le modalità di cui all'articolo 38 del Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato con l'articolo 12 del Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1074, potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui al detto articolo, nei riguardi dei licenziati di scuole pratiche di agricoltura i quali abbiano prestato lodevole servizio in qualità di istruttore di corsi professionali per contadini dell'annata 1931-32. Tale deroga potrà essere consentita limitatamente alla quinta parte del numero di esperti da assumere.

(È approvato).

ART. 6.

Quando scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella provincia pongano a disposizione personale istruttore e mezzi didattici adeguati, corsi generali e speciali compresi nel programma annuale di cui all'articolo 9, potranno, previa intesa con la Cattedra ambulante di agricoltura, essere tenuti presso le dette istituzioni. In tal caso, le scuole e le istituzioni stesse assumeranno, limitatamente al compito dello svolgimento dei corsi, la figura di collaboratrici della Cattedra e al personale istruttore potranno essere corrisposti compensi, la cui misura massima sarà stabilita nel decreto di cui all'articolo 12.

Allo svolgimento dei corsi compresi nel programma annuale potranno anche partecipare le istituzioni agricole e sindacali che all'uopo pongano a disposizione mezzi didattici e finanziari adeguati ed idoneo personale istruttore.

(È approvato).